

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 1,
LETTERA a) DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2408/92 DEL CONSIGLIO

Imposizione di oneri di servizio pubblico per i servizi aerei regolari all'interno della Francia

(95/C 350/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽¹⁾, il governo francese ha deciso di imporre oneri di servizio pubblico per i servizi aerei di linea tra Parigi (Orly) e Saint-Brieuc.

2. Gli oneri di servizio pubblico sono i seguenti:

— *Relativamente al numero di frequenze minime:*

- i servizi devono essere gestiti tutto l'anno;
- i servizi devono prevedere almeno due viaggi di andata e ritorno al giorno, mattina e sera, dal lunedì al venerdì, e almeno un viaggio di andata e ritorno la domenica sera;
- i servizi devono essere effettuati senza scalo tra Parigi (Orly) e Saint-Brieuc.

— *Relativamente al tipo di aeromobile usato e alla capacità offerta:*

- i servizi devono essere effettuati utilizzando un aereo pressurizzato con una capacità minima di 19 posti;
- l'aeromobile deve disporre di toilette e dev'essere previsto un servizio di distribuzione di bevande.

— *Relativamente agli orari:*

In settimana, gli orari devono permettere ai passeggeri che viaggiano per motivi di lavoro di effettuare un viaggio di andata e ritorno nella stessa giornata con una permanenza di almeno otto ore nella città di destinazione, Parigi o Saint-Brieuc.

Si noti che, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 95/93 sulle regole comuni per l'assegnazione di fasce orarie negli aeroporti comunitari, all'aeroporto di Parigi (Orly) le seguenti fasce orarie (ora locale) sono attualmente riservate dal lunedì al venerdì per il collegamento aereo regolare Parigi (Orly)-Saint-Brieuc⁽²⁾:

- i) Arrivo a Orly: 7h35
Partenza da Orly: 9h00
- ii) Arrivo a Orly: 19h40
Partenza da Orly: 20h50

Gli orari per il viaggio di andata e ritorno nella serata della domenica devono essere approssimativamente quelli indicati al punto ii).

— *Relativamente alla politica commerciale:*

- i voli devono essere commercializzati attraverso almeno un sistema informatizzato di prenotazioni.

— *Relativamente alla continuità del servizio:*

- salvo casi di forza maggiore, il numero di voli annullati per motivi direttamente imputabili al vettore non deve superare, per stagione aeronautica IATA, il 3 % del numero di voli previsti;
- inoltre, il vettore può sospendere il servizio solo con un preavviso di sei mesi.

⁽¹⁾ GU n. L 240 del 24. 8. 1992, pag. 8.

⁽²⁾ GU n. L 14 del 22. 1. 1993, pag. 1.